

IL WELFARE AZIENDALE nella Legge di Stabilità (Legge 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi da 182 a 190)

La Legge di stabilità del 2016 ripristina l'aliquota al 10%, sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali, sui premi di produttività contrattati fino a 2.000 euro lordi, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con redditi lordi nell'anno precedente non superiori a 50.000 euro, e finalmente modifica l'art 51 (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*) del TUIR (*Testo Unico delle imposte sui redditi*), ed apre nuove possibilità per la contrattazione in tema di welfare.

Le novità:

- Riconosce il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione di strumenti di protezione sociale, in riferimento ai quali si estendono le agevolazioni fiscali.
- Introduce la possibilità che i premi di produttività siano fruiti, per scelta del lavoratore, attraverso prestazioni o servizi di welfare aziendale in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di denaro. In questo caso le prestazioni stesse non sono assoggettate ad imposta, sempre entro il limite complessivo di 2.000 (o 2.500 euro nel caso vengano coinvolti pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione di lavoro) e nel rispetto dei limiti fiscali vigenti per ciascuna tipologia di prestazione o servizio.
Verrà emanato entro 60 giorni dall'approvazione della legge di Stabilità il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e gli strumenti di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro.
- estende l'esenzione fiscale a somme, servizi e prestazioni relativi alle attività di:
 - educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,
 - frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali
 - borse di studio a favore dei medesimi familiari,
 - servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, riconosciuti a seguito di accordo, contratto o regolamento aziendale
- Introduce la possibilità di utilizzare i voucher ("formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale") per usufruire dei predetti servizi.

Di seguito una tabella di sintesi delle aree di intervento fiscalmente agevolate attraverso la contrattazione aziendale.

**Contrattare welfare in azienda: le opportunità fiscali
(artt. 51 e 100 del T.U.I.R.)**

Ambito di intervento	Limite di spesa deducibile	Art T.U.I.R.
Cassa sanitaria (contributi versati dall'azienda e/o dal lavoratore)	• € 3.615,20/anno	51
Buoni pasto	• € 5,29/giorno • € 7,00/giorno (se formato elettronico)	51
Trasporto collettivo (navetta)	• nessuno	51
Educazione/istruzione anche in età pre scolare	• nessuno	51
Servizi integrativi e di mensa	• nessuno	51
Ludoteche	• nessuno	51
Centri estivi ed invernali	• nessuno	51
Borse di studio	• nessuno	51
Assistenza famigliari anziani o non autosufficienti	• nessuno	51
Fringe benefit	• € 258,23/anno	51
Prestiti/mutui (50% della differenza tra tasso ufficiale di sconto e tasso del prestito)	• nessuno	51
Fondi pensione (contributi versati da azienda e/o dal lavoratore)	• € 5.164,57/anno	51
Educazione	• nessuno	100
Ricreazione	• nessuno	100
Assistenza sociale, sanitaria, culto	• nessuno	100